



Consiglio Regionale

Modifiche alla legge regionale 10 agosto 2012, n. 41 (Disciplina in materia funeraria e di polizia mortuaria)

RELAZIONE

Signor Presidente, Colleghi Consiglieri,

con la presente iniziativa si intende intervenire su un aspetto specifico della “L.R. 12 agosto 2012, n. 41 "Disciplina in materia funeraria e di polizia mortuaria”, quello dedicato agli operatori dell’attività funeraria che, in virtù del loro ruolo di assistenza, non solo amministrativa ma anche umanitaria, alla famiglia del defunto, devono poter assicurare una adeguata esperienza di settore ed una preparazione specifica.

L’attività di onoranze funebri è composta da una serie di servizi distinti tra loro ma tutti finalizzati a sollevare ed aiutare la famiglia dolente, permettendogli di vivere l’ultimo saluto in condizioni civili e serene, occorre per questo che gli esercenti l’attività siano adeguatamente preparati nella gestione delle pratiche amministrative e nell’assistenza morale ed emotiva di coloro che hanno subito il lutto.

Il presente Disegno di Legge si compone dei seguenti articoli:

Art.1 (modifiche all’art. 35 della L.R. 41/2012)

con l’art. 1 si intende evidenziare, tra i requisiti che l’esercente di una attività funebre deve possedere, quello relativo all’assistenza della famiglia in un momento emotivamente ed umanamente delicato legato alla scomparsa di un congiunto, sollevandola dalle varie incombenze tecniche e amministrative del caso. Si vuole poi individuare un soggetto dotato di esperienza, qualificato e formato, il Direttore d’impresa funebre, che gestisca responsabilmente l’attività funebre

Art. 2 (Norma finanziaria)

Contiene la norma finanziaria

Art. 3 (Entrata in vigore)

Prevede l’entrata in vigore della legge il giorno successivo a quello di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione

RELAZIONE

della V Commissione Consiliare

“Salute, Sicurezza Sociale, Cultura, Formazione e Lavoro”

La Commissione nella seduta del 21 maggio 2015 ha esaminato il progetto di legge n. 84/2015 di iniziativa consiliare ed ha recepito le indicazioni rese dalla IV Commissione

Consiliare che in data 19 maggio 2015 ha espresso parere favorevole sul progetto di legge a condizione che:

- a) a conclusione dell'esame in sede referente - ai sensi dell'art. 12 della l.r. 39/2014 e dell'art. 69, comma 10 ter del Regolamento interno -, il progetto di legge sia trasmesso al Presidente del Consiglio regionale ai fini della notifica alla Commissione europea dell'art. 1, comma 1, e dell'art. 1, comma 2 laddove sopprime la lett. c) del comma 3 dell'art. 35 della l.r. 41/2012 e sia motivato in relazione a quanto disposto dall'art. 15 par. 3 della direttiva 2006/123/CE, secondo quanto indicato al par. 3, pp. 2 e 3, della scheda del Servizio Affari Istituzionali ed Europei (allegato A) e precisato nel corso della seduta della Commissione consiliare;
- b) la Commissione di merito modifichi il testo in modo da renderlo conforme alla normativa europea secondo quanto precisato nel corso della seduta della Commissione e riportato nell'allegato B (le modifiche sono state inserite nel testo base a costituire il testo finale deliberato).

Facendo seguito a quanto indicato alla lettera a) del parere, il Presidente di questa Commissione provvederà alla trasmissione del progetto di legge licenziato e corredato dalla relativa relazione, al Presidente del Consiglio regionale ai fini della notifica, attraverso il sistema IMI, alla Commissione europea degli articoli indicati nel parere della IV Commissione.

In particolare, con riguardo al requisito di cui all'articolo 1, comma 1, del pdl, che aggiunge al comma 1 dell'art. 35 della l.r. 41/2012 la lett. f), prevedendo che chi svolge l'attività funebre fornisce anche la seguente prestazione "sollevare i dolenti dalle incombenze relative al decesso del congiunto", si evidenzia come tale requisito sia conforme alle condizioni di cui al paragrafo 3 dell'articolo 15 della Direttiva 2006/123/CE "direttiva servizi".

Non è, infatti, discriminatorio in quanto non introduce limitazioni o restrizioni direttamente o indirettamente riferibili alla cittadinanza o all'ubicazione della sede legale.

E' necessario in quanto giustificato dai seguenti motivi di interesse generale: tutela dei destinatari del servizio, dei consumatori.

E' proporzionato in quanto non è possibile garantire diversamente i suindicati motivi di interesse generale. Non è pertanto possibile sostituire il requisito con altro.

Con riguardo al requisito di cui art. 1, comma 2 del progetto di legge, laddove sopprime la lett. c) del comma 3 dell'art. 35 della l.r. 41/2012 cancellando la norma che disciplina la possibilità di svolgere il servizio di trasporto funebre in modo disgiunto dall'attività di onoranza funebre, si evidenzia come tale requisito sia rispettoso delle condizioni di cui al paragrafo 3 dell'articolo 15 della Direttiva Servizi.

Non è, infatti, discriminatorio in quanto non introduce limitazioni o restrizioni direttamente o indirettamente riferibili alla cittadinanza o all'ubicazione della sede legale.

E' necessario in quanto giustificato dai seguenti motivi di interesse generale: tutela dei destinatari del servizio, dei consumatori ma anche tutela della salute pubblica.

E' proporzionato in quanto non è possibile garantire diversamente i suindicati motivi di interesse generale. Non è pertanto possibile sostituire il requisito con altro.

Infine, allo scopo di non creare problemi nell'applicazione delle norme soggette alla notifica alla Commissione europea, l'art. 3 del progetto di legge, che disciplina l'entrata in vigore, stabilisce che la legge "entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione

sul Bollettino Ufficiale della Regione **ad eccezione dei commi 1 e 2 dell'articolo 1** che entrano in vigore all'esito positivo della valutazione da parte della Commissione europea".

In sede di esame sono stati presentati n. 3 emendamenti di cui il numero 3 è stato ritirato dal proponente, il numero 2 è stato approvato a maggioranza dei Consiglieri presenti e il numero 1, che ha recepito le condizioni poste nel parere reso dalla IV Commissione lett. b) è stato anch'esso approvato a maggioranza dei Commissari presenti.

Di seguito la Commissione ha approvato, a maggioranza dei componenti presenti, tutti gli articoli del progetto di legge n. 84/2015 compresi quelli emendati nonché il testo nel suo complesso così come modificato.

Hanno votato a favore i Consiglieri: Olivieri + delega del Consigliere Monaco, Mariani + delega del Consigliere Pietrucci, Paolini delegato dal Consigliere Di Nicola, Bracco e D'Ignazio.

Si è astenuto il Consigliere Sospiri delegato da Chiodi.